

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Trento ONLUS

## STATUTO

### TITOLO UNO

*Denominazione – Sede – Scopi - Durata*

#### Articolo 1

1. E' costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 185 dell'8/08/2013, l'Associazione di volontariato, titolare di personalità giuridica, denominata: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione Provinciale di Trento, di seguito chiamata Sezione Provinciale, quale struttura periferica della LILT nazionale, ovvero Associazione.
2. L'Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione Provinciale di Trento assume la qualifica di Organizzazione di volontariato ai sensi della L.Q. 11 agosto 1991, n° 266 e successive modifiche ed è iscritta presso l'Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato della Provincia di Trento, Sez. Sanità, n. 058/A. L'Associazione assume, altresì, la qualifica di "ONLUS di diritto" ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs n° 460/1997.
3. L'Associazione richiama, altresì, gli articoli 14 ss. del Codice civile in tema di Associazioni, nonché le altre leggi nazionali e locali competenti in materia.

#### Articolo 2

1. La Sezione Provinciale ha sede legale in Trento.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede e potrà istituire delegazioni fiduciarie comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale.
3. La variazione della sede legale, all'interno del territorio provinciale, non comporta modifica statutaria, fatta salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 3

1. L'Associazione ha durata illimitata, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale.

#### Articolo 4

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con particolare riferimento alla solidarietà sociale nel settore della "Sanità".

2. In particolare, l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza delle necessarie informazioni di prevenzione oncologica, consentendo una corretta educazione alla salute nei confronti delle diverse espressioni della collettività. L'Associazione intende, altresì, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un corretto stile di vita per garantire una adeguata anticipazione diagnostica, fornendo al contempo assistenza psico - socio - sanitaria, riabilitativa e domiciliare in favore delle persone affette da patologie oncologiche. L'Associazione promuove, inoltre, ogni forma di ricerca scientifico - sanitaria, collaborando con enti ed istituzioni preposte al perseguimento delle citate finalità.

3. In tal senso, l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- predisporre e realizzare programmi e progetti di assistenza, alloggio e riabilitazione in favore di soggetti affetti da patologie di carattere oncologico;
- organizzare conferenze, convegni e incontri sui temi dalla prevenzione, diagnosi e cura oncologica;
- organizzare corsi di formazione e informazione in materia di educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- organizzare campagne e servizi di visite di diagnosi precoce oncologica
- predisporre, realizzare e partecipare a progetti di ricerca medico - scientifica;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento in favore dei soci volontari e del personale socio - sanitario;
- organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore di specifici progetti in campo oncologico;
- collaborare con enti ed istituzioni, quali scuole, università, enti di ricerca, associazioni ed organismi titolari di finalità analoghe;
- collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.

L'Associazione potrà, altresì, compiere ogni altra azione ed attività in funzione del perseguimento degli scopi istituzionali di cui al presente statuto.

4. Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono personali, volontarie e gratuite. L'Associazione garantisce il rilevante e prevalente apporto volontario e gratuito dei propri soci, rispetto ad eventuali terzi retribuiti, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.Q. n.266/1991, nonché dei criteri stabiliti dalle disposizioni provinciali in materia. I terzi retribuiti potranno stipulare contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o professionale. Alle cariche associative ed ai soci volontari è garantito il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Provinciale.

5. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

## TITOLO SECONDO

### *Categorie di soci e quota sociale*

#### Articolo 5

1. La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute. Non possono essere soci dell'Associazione gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che non prevedono la distribuzione diretta ed indiretta degli utili. In caso di adesione di ente giuridico, esso viene rappresentato all'interno dell'Associazione dal rispettivo Presidente, ovvero da consigliere da questo delegato. I soci aderenti minori di età non hanno diritto di voto e sono rappresentati all'interno dell'Associazione dall'esercente la potestà.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT. I soci benemeriti ed i soci onorari, il cui conferimento avviene per provvedimento del Consiglio Direttivo Provinciale, non sono vincolati al versamento della quota associativa annuale e possono partecipare alle riunioni assembleari solo in forma consultiva.

4. La Sezione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede Centrale della LILT.

6. I soci della Sezione Provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'indicazione della Sezione Provinciale di appartenenza.

7. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse vi provvede con successiva notifica da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, garantendo l'osservanza del presente statuto e di eventuale regolamento, nonché delle delibere degli organi sociali, unitamente al versamento della quota associativa annuale ed alla partecipazione non temporanea alla vita associativa. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Resta fermo il diritto di adire all'autorità giudiziaria. In ipotesi di aderente minore di età agisce in sua vece l'esercente la potestà.

8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso l'esercizio del diritto di recesso.

## Articolo 6

1. Ciascun socio ordinario o sostenitore ha i seguenti diritti:

- a) esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. In particolare, i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli organi sociali;
- b) essere informati delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- c) essere convocati alle riunioni assembleari, nonché prendere visione del bilancio annuale presso la sede dell'Associazione, oltre ad ogni altro documento o atto, previa domanda motivata al Consiglio Direttivo, ivi compresa la facoltà di estrarne copia a proprie spese;
- d) di fruire dei servizi loro prestati dall'Associazione, ferma la parità di accesso ai medesimi servizi da parte di terzi.

2. Ciascun socio ordinario o sostenitore ha il dovere di:

- a) versare la quota associativa annuale;
- b) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa;
- d) agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'Associazione, nonché nei rapporti con gli altri associati.

3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

4. La qualità di socio è personale e si perde per:

- a) dimissioni; esse vengono presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Provinciale, nella persona del suo Presidente, e hanno effetto immediato.
- b) mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale.
- c) previa delibera di esclusione del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto, per indegnità e per atti contrari all'interesse dell'ente. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Resta fermo il diritto di adire all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. Nel periodo intercorrente tra il provvedimento di esclusione e la pronuncia assembleare, la figura del socio è sospesa.
5. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

## TITOLO TERZO

### *Organi della sezione*

#### Articolo 7

1. Sono organi della Sezione Provinciale:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
- il Collegio Provinciale dei Revisori.

2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi sociali. In tal senso, l'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Provinciale.

#### Articolo 8

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca i componenti del CDP e del Collegio Provinciale dei Revisori
- approva il bilancio d'esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori, nonché il programma di attività sociali proposto dallo stesso Consiglio;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione, pronunciati dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- approva gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- discute e delibera su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- delibera, in seduta straordinaria, sulle modifiche dello statuto della Sezione Provinciale;
- delibera, in seduta straordinaria, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

2. E' facoltà della Sezione provinciale LILT di Trento, previo parere della Sede Centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali o provinciali.

## Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione Provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo scritto ritenuto idoneo, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata il Collegio Provinciale dei Revisori, oppure almeno un decimo dei soci, ovvero la maggioranza dei consiglieri.
5. Nel caso del comma precedente, qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale.

## Articolo 10

1. Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea i soci iscritti almeno tre mesi prima della data delle riunioni assembleari.
2. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o del Collegio Provinciale dei Revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta.
3. Ciascun socio non può avere più di una delega.
4. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

## Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto d'intervento e di veto dei soci.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo e conservato presso la sede legale dell'Associazione.
5. Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo la natura giuridica della Sezione Provinciale.
6. I verbali delle sedute assembleari sono raccolti in apposito Libro verbali dell'Assemblea dei soci, conservato presso la sede legale dell'Associazione.

## Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
  2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.
  3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
  4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
  5. Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.
- Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## Articolo 13

1. I componenti del CDP e del Collegio Provinciale dei Revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede Centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali, prevedendo altresì l'incompatibilità per i parenti o gli affini dei consiglieri entro il quarto grado, nonché di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno sessante giorni prima della scadenza del mandato.
4. La Sezione Provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

## Articolo 14

1. La Sezione Provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari, purchè iscritti - prima delle elezioni - senza vincoli temporali.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due altri mandati.

## Articolo 15

1. Il CDP nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi o programmi, nei limiti individuati con propria deliberazione.

## Articolo 16

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto nazionale. In tale ipotesi, il Presidente vi provvede entro i successivi quindici giorni.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Salvo diverse normative nazionale o regionale o provinciale, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente provinciale.
4. Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente.
5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario, altresì inserito nel Libro verbali del Consiglio Direttivo Provinciale.

#### Articolo 17

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente, mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

#### Articolo 18

1. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli attingendo nella lista dei non eletti ovvero, in mancanza, cooptando i sostituti tra gli associati. La relativa deliberazione consiliare deve essere approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti, cui seguirà successiva approvazione assembleare.
2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono a convocare l'Assemblea perché provveda alla elezione dei mancanti.
3. I Consiglieri cooptati ai sensi dei commi precedenti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo vigente.

#### Articolo 19

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
  - a. attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci.
  - b. assume iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale e dell'articolo 4 del presente statuto.
  - c. predisporre e approva il bilancio di esercizio, previo parere del Collegio Provinciale dei Revisori, da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione.
  - d. adotta il Regolamento Elettorale da inviare per approvazione alla sede centrale LILT
  - e. nomina il Presidente Provinciale ed il Vice Presidente. A maggioranza dei voti ed a scrutinio palese dei voti;

f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dal Collegio Provinciale dei Revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente, pena i conseguenziali provvedimenti adottabili dalla Sede Centrale.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso C.D.P. alla prima riunione.

#### Articolo 20

1. Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo Provinciale, è nominato dal CDP tra i propri componenti e può essere confermato per due mandati.

2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.

3. In assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

#### Articolo 21

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci, unitamente ai componenti del CDP, interni o esterni all'Associazione.

2. Il Collegio Provinciale dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

3. Il Collegio Provinciale dei Revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CDP, senza diritto di voto.

4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.

5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.

6. I Revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 22 dello Statuto nazionale.

7. Il Collegio Provinciale dei Revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato.

### TITOLO QUARTO

#### *Patrimonio – Gestione finanziaria*

#### Articolo 22

1. La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con le erogazioni liberali di soci e di terzi;
- d. con le entrate da attività commerciali e produttive occasionali e marginali;
- e. con contributi di enti pubblici, enti locali ed organismi internazionali, nonché della Sede Centrale della LILT;
- f. con donazioni, lasciti testamentari e legati;
- g. con rimborsi derivanti da convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede Centrale.



2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

#### Articolo 23

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario deve essere compilato il bilancio d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività. Tale documentazione dovrà essere comunicata preventivamente al Collegio Provinciale dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

3. Il bilancio di esercizio dell'anno precedente dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno in corso.

#### Articolo 24

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.

2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal CDN.

3. La Sezione Provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede Centrale.

#### Articolo 25

1. Le Sezioni Provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ove hanno sede, informandone la Sede Centrale.

### TITOLO QUINTO

#### *Decadenza degli organi sezionali*

#### Articolo 26

1. Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto nazionale della LILT, nomini un Commissario straordinario della Sezione Provinciale, decadono di diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio Provinciale dei Revisori.

2. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita motivazione di altri sei, deve provvedere all'indizione delle elezioni ed all'insediamento del nuovo CDP.

3. Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione Provinciale viene sciolta di diritto anche l'Associazione e alla sua liquidazione provvede un Commissario nominato dal CDN, con devoluzione di ogni bene ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo sul territorio provinciale.

## TITOLO SESTO

*Norma di rinvio*

### Articolo 27

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.